CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI **BAVARO**, *per l'entrata* E **FERRERI**, *per la spesa*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 giugno 1951 *(Stampato n. 1556)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1951

—

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1951

INDICE

I. — RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (*Relatore* BAVARO) *Pag.* 3

II. — RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (*Relatore* FERRERI) » 11

DISEGNO DI LEGGE » 32

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

INDICE

ENTRATA:

PREMESSA *Pag.* 3

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE » 4

IMPOSTE DIRETTE. » 6

NUMERI INDICI DELL'ANDAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE NEGLI ESERCIZI 1938-39, 1950-51, 1951-52 » 6

IMPOSTA SUL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI » 7

IMPOSTA SUI FABBRICATI » 8

IMPOSTE DIRETTE TRANSITORIE E STRAORDINARIE » 8

FINANZA LOCALE » 8

TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI » 9

DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI » 9

MONOPOLI FISCALI » 10

LOTTO E LOTTERIE » 10

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. » 10

SPESA:

PREMESSA *Pag.* 11

LE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLO STATO » 12

FONDI DI RISERVA » 14

DISPOSIZIONI RECATE DAL DISEGNO DI LEGGE » 16

SOVVENZIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO » 17

OSSERVAZIONI » 18

Interessi sui debiti » 18

Garanzie prestate dal Tesoro » 18

Consuntivi » 19

Richieste delle Commissioni permanenti » 19

Tesoreria e residui » 20

Movimento di capitali » 22

CONCLUSIONE » 22

TABELLA A: Elenco delle garanzie assunte dallo Stato che possono determinare futuri oneri per l'Erario . . » 23

ALLEGATO: Variazioni apportate dal Senato ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro » 31

I. — RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(RELATORE BAVARO)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In tempi come gli attuali, in cui l'instabilità e la fluidità degli eventi, delle circostanze e degli sviluppi di tutta la realtà politica, sociale ed economica aduggiano ogni possibilità e capacità di chiara visione o previsione di quello che ci prepara più che l'avvenire – inteso nel significato più ordinario dell'accezione – lo stesso futuro più immediato e di più ristretta portata, è evidente che ogni impegno ed ogni sforzo tendenti a stabilire punti di orientamento, a fissare o tracciare linee di sviluppo in materia economico-finanziaria e, in modo particolare, nella dinamica tributaria, risentono forzatamente, e più che mai, di quello che può essere il grado o rapporto di attendibilità connesso ad ogni previsione della pubblica entrata. Considerazione questa che s'incaricano di avvalorare e rendere sempre più valida ed attuale, sia in linea di principio che in linea di fatto, le cospicue differenze riscontrate, nei quattro ultimi esercizi, fra i risultati delle previsioni delle entrate e quelli del consuntivo, nonché le rilevanti alterazioni verificatesi nel gettito effettivo dei singoli tributi, raffrontato a quello che, per ciascuno, ne era stata la previsione in ampiezza ed in volume.

Ciò non di meno, l'aleatorietà insita in ogni previsione, sia della pubblica entrata, come di ogni altra incidenza o contingenza finanziaria, anche se appare oggi più incombente che mai, non deve comunque indurre nel più o meno facile quanto pericoloso convincimento che non si debba pur sempre rapportare, ogni criterio di sana amministrazione e di governo economico di tutte le fonti della produttività e redditività della Nazione, al principio inderogabile che, per entrambe le due attività, non si possa e non si debba prescindere da una sana e ponderata valutazione preventiva di tutte le possibilità e capacità tributarie – in atto, in isviluppo ed in potenza – della Nazione medesima.

Lo stato di previsione delle entrate conserva pertanto, a malgrado le incertezze che caratterizzano le vicende interne ed esterne della vita economico-finanziaria di tutti i paesi, la sua importanza preminente e la sua funzione cardinale e per la determinazione dei limiti entro cui l'Amministrazione statale dovrà agire per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, e per potere avvisare, sulla scorta degli elementi su cui si fondano i gettiti preventivati, ad ogni altro opportuno mezzo od operazione finanziaria atta ad assicurare altre fonti e proventi di cui si manifestasse la straordinaria necessità nel corso dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Occorre rilevare inoltre che, per quanto minore si manifesti oggi il grado di attendibilità di ogni previsione di entrata, per le condizioni anormali in cui si svolgono i fenomeni economici, tale grado resta pur sempre di gran lunga meno incerto ed aleatorio di quello che caratterizza ogni previsione nel campo della spesa. Il divario infatti che si riscontra negli ultimi esercizi fra il gettito tributario accertato e quello previsto, è sempre inferiore, o minore, alla differenza (in aumento) che si riscontra fra la spesa complessiva impegnata e quella preventivata.

Queste considerazioni e premesse, indipendentemente dal loro valore contingente di tecnica finanziaria, amministrativa e tributaria, tendono soprattutto a sottolineare la necessità imprescindibile di inquadrare l'esame dell'intero bilancio del Tesoro, per l'esercizio 1951-52, in quello più ampio del complesso della realtà economico-sociale e finanziaria della Nazione, di cui il bilancio delle pubbliche entrate, e quello delle spese pubbliche, rappresentano e sono il riflesso più significativo ed importante e, insieme, lo strumento più valido di propulsione delle forze economiche generali.

A tal fine, nell'esame dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52 occorre tener presente che punto fondamentale di partenza per un giudizio ponderato e sereno di tutta la materia che ne occupa, è e rimane la « Relazione generale sulla situazione economica del Paese » del Ministro del tesoro, onorevole Pella, e l'esauriente ed accurata esposizione finanziaria fatta dallo stesso Ministro all'altro ramo del Parlamento nella seduta del 17 maggio ultimo scorso.

Sulla scorta dei punti fondamentali della relazione e della esposizione citate ci sarà più

agevole l'esame, sia pure alquanto sommario, che più particolarmente attiene al compito di lumeggiare gli aspetti più salienti dello stato di previsione delle entrate per l'esercizio 1951-52.

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE

È doveroso, anzitutto, porre in evidenza la prudenza con la quale sono state determinate le allocazioni del bilancio, che trovano perfetto riscontro nell'andamento delle entrate dell'esercizio in corso risultanti dalle contabilità aggiornate al 30 aprile 1951.

Infatti dal prospetto che segue risulta che tutte le entrate di carattere tributario, che costituiscono la quasi totalità delle entrate effettive ordinarie, presentano un confortante incremento in confronto del previsto, tanto da far ritenere che, alla chiusura dell'esercizio, ormai consunto, si verificherà un maggior introito di circa 100 miliardi sulle previsioni rettificate.

Gettito dei tributi.

ENTRATE TRIBUTARIE	Dati provvisori 1949-1950	Previsione 1950-1951	Risultati bilancio 1950-1951 al 30 aprile 1951	Risultati integrati con 2 ratei mensili
		(miliardi di lire)		
Dirette ordinarie	156,1	181,1	155,5	186,6
Dirette straordinarie	39,8	37,1	33,3	40,0
Sugli affari	385,0	382,9	381,3	457,5
Addizionali	17,0	16,0	16,1	19,3
Dogane e consumi	250,4	255,2	239,8	287,8
Monopoli	211,8	216,5	187,2	224,6
Lotto e lotterie	18,0	12,9	20,3	24,3
Tasse insegnamento	0,3	4,0	0,2	0,3
	1.078,4	1.105,7	1.033,7	1.240,4

Detti favorevoli risultati convalidano gli stanziamenti del bilancio in esame per l'esercizio 1951-52, comprendente lievi maggiorazioni che, per talune voci, sono contenute in misura inferiore agli accertamenti fin'ora verificatisi.

Le entrate tributarie, che nel bilancio dell'esercizio in corso risultano previste in 1.105 miliardi, in quello venturo vengono previste in miliardi 1.274, giusta il prospetto seguente, con un aumento di 169 miliardi sul previsto dell'esercizio attuale e di circa 34 miliardi in confronto ai risultati determinabili sulla base di quelli conseguiti dopo 10 mesi di svolgimento dell'esercizio medesimo.

Gettito dei tributi.

TRIBUTI	1938-1939	1950-1951	1951-1952
		(miliardi di lire)	
ORDINARI:			
1. – Imposte dirette	5,53	181,1	203,8
2. – Tasse ed imposte indirette sugli affari	5,98	382,9	444,9
3. – Addizionali	0,19	16,0	18,5
4. – Dogane ed imposte sui consumi	6,38	255,2	298,9
5. – Monopoli	3,58	216,5	224,4
6. – Lotto e lotterie	0,54	12,9	21,6
7. – Tasse insegnamento	—	4,0	4,0
Totale	22,20	1.068,6	1.216,1
STRAORDINARI	1,10	37,1	58,1
Complesso	23,30	1.105,7	1.274,2

È ovvio che l'equilibrio del bilancio che ne occupa deve conseguirsi, oltreché con la riduzione di stanziamenti passivi, che non intacchino il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili e l'attività produttiva e sociale dello Stato, con l'incremento delle entrate e principalmente di quelle tributarie.

A tal fine si deve perseguire l'adeguamento delle entrate stesse al mutato valore della moneta in modo che nel complesso e, possibilmente, anche nei singoli settori contributivi, l'adeguamento medesimo avvenga su di una base non inferiore al coefficiente da 1 a 50 in confronto dell'esercizio 1938-39.

Ora dette previsioni, nel loro complesso, rappresentano un adeguamento da 1 a 54,51, con una eccedenza (73,07) nelle tasse ed imposte indirette sugli affari e (62,27) nei monopoli fiscali; mentre le imposte dirette offrono un adeguamento limitato (36,86), esclusi i tributi straordinari, come pure il lotto e le lotterie (39,73).

Numeri indici dell'andamento dei tributi.

TRIBUTI	1938-1939	1950-1951	1951-1952
1. – Imposte dirette	1	32,76	36,86
2. – Tasse ed imposte indirette sugli affari	1	64,00	73,07
3. – Dogane ed imposte sui consumi	1	40,00	46,86
4. – Monopoli	1	60,47	62,67
5. – Lotto e lotterie	1	23,89	39,73

IMPOSTE DIRETTE

Nell'esame del bilancio dell'entrata è opportuno soffermarci in modo particolare sulle entrate tributarie e soprattutto sulle imposizioni dirette, che sono quelle che meglio rispondono ai canoni fondamentali di una retta finanza e permettono, più di ogni altro mezzo indiretto, di realizzare le istanze d'ordine sociale sancite dall'articolo 53 della Carta costituzionale. Come si è precedentemente accennato e giusta quanto risulta dal prospetto che segue, l'incremento delle imposte dirette non ha raggiunto il coefficiente 50, sebbene nel suo complesso non sia molto lontano.

Gettito delle imposte dirette.

TRIBUTI	1938-1939	1950-1951	1951-1952
		(milioni di lire)	
Ricchezza mobile	4.178	140.000	161.000
Complementare	434	31.500	33.500
Terreni	150	8.700	8.350
Fabbricati	343	425	650

NUMERI INDICI DELL'ANDAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

TRIBUTI	1938-1939	1950-1951	1951-1952
Ricchezza mobile	1	33,51	38,53
Complementare	1	72,58	77,19
Terreni	1	58,00	55,67
Fabbricati	1	1,24	1,90

Non si deve trascurare che i dati di confronto per l'esercizio 1938-39 comprendono anche il provento dei tributi in parola riferentisi alla Venezia Giulia ed a Zara, territori sui quali è momentaneamente sospesa ogni nostra sovranità. Soprattutto si deve tener presente che l'accertamento di queste imposte viene ritardato, perché di regola le revisioni si effettuano prendendo per base i risultati degli esercizi anteriori e quindi riescono sfasate nel tempo.

Passando ad esaminare i singoli tributi non può farsi a meno di porre in evidenza il confortante incremento del tributo base che è l'imposta di ricchezza mobile, comprendente anche quella sui redditi agrari.

Dall'esercizio 1938-39 al 1950-51 l'indice di aumento è di 33,51, salito a 38,53 nelle previsioni pel futuro esercizio.

L'incremento di detto cespite è stato contenuto in misura prudenziale, in considerazione che non è dato formulare attualmente esatte previsioni sugli effetti della legge di perequazione 11 gennaio 1951, n. 25.

È da ritenersi però, giusta l'esperienza del passato, che tale previsione troverà conferma nelle dichiarazioni che i contribuenti non mancheranno di presentare e nei conseguenti ruoli che verranno pubblicati.

All'insufficiente adeguamento del reddito mobiliare non è estranea la disparità di criteri usati per l'accertamento del reddito

agrario, in confronto del reddito proveniente dalle altre attività, né si deve trascurare che la comparazione con l'esercizio 1938-1939 è fondata su dati non perfettamente omogenei.

Infatti a quell'epoca l'accertamento del reddito mobiliare proveniente dall'industria agraria veniva effettuato con gli stessi criteri dettati dalla legge organica del 14 agosto 1877, n. 4021 (differenza cioè fra il reddito lordo e le spese di produzione) mentre attualmente, col sistema catastale, adottato in applicazione del regio decreto-legge 3 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, l'accertamento del reddito, nella pratica applicazione, risulta limitato a circa una ottava parte, inquantoché viene esclusa la quota parte del reddito determinato dal lavoro manuale e quindi rimane assoggettato al tributo il solo reddito corrispondente all'interesse del capitale d'esercizio ed al lavoro direttivo.

Ora, se si considera che il reddito agrario catastale ammonta a miliardi 22,641, mentre il medesimo potrebbe facilmente salire a circa 100 miliardi, pur facendo salva una larga esenzione dei redditi minimi, se ne deduce che esso potrebbe quindi essere suscettibile di un maggior provento di almeno 12 miliardi di lire d'imposta.

Per quanto concerne l'imposta complementare, non si hanno elementi per valutare la congruità dello stanziamento di 33 miliardi, mancando il gettito dei ruoli principali 1950 e dei suppletivi per l'anno medesimo, in quanto ne fu sospesa la formazione a suo tempo, perché non ancora approvata la legge sulla perequazione tributaria, ed è appunto per effetto di detta sospesa iscrizione a ruolo che le riscossioni al 30 aprile 1951 sono alquanto lontane dalla previsione iscritta in bilancio per l'esercizio corrente.

IMPOSTA SUL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI

Un particolare esame analitico merita il tributo fondiario sul reddito dominicale dei terreni, il quale presenta un incremento aritmetico da 1 a 55 in confronto dell'esercizio 1938-1939.

Al riguardo si deve tener conto che, nell'esercizio suddetto, 1938-39, l'imposta terreni beneficiava di un trattamento di particolare favore in quanto veniva applicata con l'aliquota del 10 per cento, espressa in lire carta, su un estimo catastale espresso in lire oro, per cui, ridotta a termine omogeneo, l'aliquota vera si aggirava sul 2 per cento. Ora il reddito dominicale 1938-39 ragguagliato a lire carta, risulterebbe di circa miliardi 6,750 ed il relativo tributo erariale avrebbe quindi dovuto essere di circa 675 milioni, sul quale, in teoria, si dovrebbe operare l'aggiornamento in ragione da 1 a 50 elevandolo a 33 miliardi. Ma il reddito effettivo attuale si scosta indubbiamente da quello in tal modo determinabile, inquantoché fra il 1938 ed il 1951 i fattori attivi e passivi del reddito hanno subìto una profonda alterazione per effetto dell'aumento delle spese di produzione e specialmente dei salari, in misura superiore ai prezzi, per cui, in definitiva, l'adeguamento del reddito globale dell'agricoltura potrebbe essere determinato in base ad un coefficiente che si aggira da 1 a 30, invece del coefficiente 12 attualmente in atto.

Non si deve però trascurare che se il settore agricolo è suscettibile di un ulteriore aumento dei tributi erariali, tale aumento non potrebbe essere conseguito o sopportato che mediante una perequazione dell'onere tributario attualmente assai sperequato e non già con un aumento indiscriminato ed empirico, mediante un coefficiente fisso.

A tal fine sarebbe necessario portare a termine il nuovo catasto dei terreni, iniziato ormai da 65 anni (legge istitutiva 1° marzo 1886, n. 3682); aggiornare le colture iscritte in catasto, che talora risalgono a mezzo secolo addietro, con quelle effettive in atto e provvedere alla formazione di nuove tariffe di estimo in base agli attuali costi di produzione. Occorrerebbe inoltre porre un limite massimo alle supercontribuzioni autorizzate con eccessiva larghezza dagli organi di tutela a favore dei comuni deficitari. Supercontribuzioni che talora superano il 500 per cento ed in qualche caso hanno raggiunto il 1.900 per cento.

È stata infatti ripetutamente lamentata l'ingiustificata disparità di trattamento fra i tributi reali immobiliari e quelli personali. Questi ultimi beneficiano di aliquote stabilite per legge in misura insuperabile, mentre per le imposte fondiarie (terreni e fabbricati) e sui redditi agrari gli enti locali e gli organi di tutela non trovano alcun limite neppure nella capacità contributiva dei possessori!

In sostanza l'adeguamento si deve conseguire eliminando le evasioni, non escluse quelle parziali, che sono numerosissime nel settore dei terreni. Chi ha un uliveto od un agrumeto deve pagare per tale e non per un

seminativo; chi ha un prato od un vigneto deve pagare per il relativo reddito e non per quello di un pascolo o di un incolto; ciò, beninteso, dopo trascorso il periodo della temporanea esenzione a titolo di bonifica o di miglioramento fondiario.

Soltanto in tal modo potrà chiamarsi il contribuente agricolo ad un maggior concorso senza arrecare insopportabili oneri a quei settori che non hanno ottenuto una adeguata rivalutazione dei loro redditi per effetto della prolungata crisi in cui si dibattono alcune produzioni, ovvero per la insufficiente rivalutazione dei canoni di locazione.

Non si deve infine dimenticare che l'agricoltura è l'attività base della nostra popolazione; che detto settore sopporta il peso rilevante dei contributi unificati che, pel corrente anno, si aggira sui 32 miliardi e quello ingente e non facilmente determinabile dell'imponibile di mano d'opera, i quali oneri, sebbene non rientrino, a stretto diritto, fra le imposte vere e proprie, pel modo di applicazione rappresentano un peso che non può non essere considerato alla stregua di quelli tributari. Occorre quindi andare cauti nell'adeguamento del cespite, onde non accrescere il diffuso malcontento dei 10 milioni di possessori e determinare ripercussioni di carattere politico-sociale.

IMPOSTA FABBRICATI

Qualche considerazione merita pure il settore dell'imposta fabbricati il cui adeguamento presenta un coefficiente minimo, inferiore a 2 volte l'anteguerra. Ciò è dovuto principalmente al regime vincolistico dei fitti. Ora però risulta dal gettito degli ultimi ruoli pubblicati, che questo settore ha ripreso il suo movimento ascensionale, con l'accertamento dei fabbricati per i quali è ormai trascorso il periodo della temporanea esenzione ed il sensibile incremento non mancherà di accentuarsi negli anni futuri, anche in conseguenza dell'applicazione della recente legge sulla perequazione tributaria, che riafferma l'obbligo dei possessori di denunziare i propri redditi. L'incremento dei ruoli del 1951 è del 42,76 per cento in confronto di quello dell'anno precedente.

IMPOSTE DIRETTE TRANSITORIE E STRAORDINARIE

Anche il settore delle imposte dirette transitorie e straordinarie presenta un sensibile aumento in confronto allo stanziamento che figura nel bilancio 1950-51, pur essendo destinato a scomparire a breve scadenza e la diminuzione del gettito dovrà essere compensata dall'incremento delle imposte ordinarie sui redditi mobiliari ed immobiliari.

Soltanto è da rilevare che la previsione di 410 milioni della imposta straordinaria immobiliare non potrà essere raggiunta perché la quota parte riferentesi al 1° semestre 1952 (lire 200 milioni circa) sarà assorbita dal riscatto obbligatorio, il cui gettito è già previsto nel bilancio in esame (lire 3.500 milioni), e che, giusta il disegno di legge pendente presso le Assemblee legislative, avrà effetto col 1° gennaio del prossimo anno; in tal senso dovrà essere variata la previsione della imposta in esame, diminuzione che troverà sicuramente compenso nell'aumento degli altri cespiti.

FINANZA LOCALE

Connessa con la materia in esame è la finanza locale, che dai cespiti soggetti alle imposte dirette erariali attinge buona parte della linfa che alimenta i bilanci comunali e provinciali.

Di ciò non può farsi astrazione quando si prende in esame il problema della finanza statale, che deve essere esaminato con unità di criterio, data la unicità della materia imponibile e del contribuente. A tal fine non si deve trascurare la necessità di evitare duplici accertamenti per il medesimo cespite (come ad esempio avviene per la imposta complementare e quella di famiglia), che possono portare a risultati assai diversi, oltre a risolversi in molestie e vessazioni per il contribuente.

Occorre pure unificare le indagini che talora si effettuano sulla medesima attività ai fini di accertamenti diversi (imposta di consumo, imposta generale sull'entrata, imposta di ricchezza mobile), in modo da utilizzare meglio lo scarso personale disponibile, conseguendo, nel medesimo tempo, una maggiore esattezza e profondità d'indagine.

L'unicità degli accertamenti non esclude naturalmente l'iniziativa degli enti locali cointeressati e specialmente degli Uffici comunali, ai quali le varie leggi d'imposta fanno obbligo di fornire gli elementi agli uffici statali.

Soprattutto non devesi trascurare il problema finanziario di detti enti, quale risulta dalla pratica esperienza.

Non pochi di essi, per la limitata estensione territoriale e per la scarsa attività

industriale e commerciale, difettano della materia imponibile dalla quale attingere le entrate tributarie per fronteggiare i servizi pubblici essenziali.

Dovrà inoltre abbandonarsi il sistema di pareggiare i bilanci degli enti locali mediante mutui destinati a sopperire alle spese effettive ordinarie, astenendosi inoltre dall'autorizzare prestiti per fronteggiare opere pubbliche non sempre indilazionabili ed urgenti, prestiti che si risolvono in un maggiore dissesto dei bilanci degli esercizi futuri per effetto del loro ammortamento. Tale dissesto procede con un ritmo progressivo che attualmente supera i i 4 miliardi annui!

Per tutte le imposte dirette occorre rilevare che, ai fini di un maggior incremento, sarebbe necessario un duplice ordine di provvedimenti, che non implicano aggravio per la generalità dei contribuenti:

1°) Abolizione completa di tutte le esenzioni a carattere soggettivo e permanente in applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, nonché revisione delle esenzioni a carattere temporaneo, limitandole soltanto a quelle giustificate dalla necessità di incrementare nuove attività economiche e la costruzione di case di abitazione. Voti in proposito vennero fatti lo scorso anno dalle Commissioni di Finanze e Tesoro tanto del Senato quanto della Camera dei deputati, ma finora senza alcun risultato.

2°) Potenziamento degli organi di accertamento, qualitativamente più che quantitativamente, mediante opportuni provvedimenti atti ad attirare i migliori elementi, a selezionarli in sede di promozione ed a sviluppare nei medesimi spirito di indagine e di iniziativa, tenendo presente che ai funzionari delle finanze in genere, e delle imposte dirette in ispecie, sono affidati compiti delicati e difficili che investono i più vitali interessi dei cittadini contribuenti, nonché degli enti impositori, di importanza vitale non minore di quelli affidati ad altri organi dello Stato, meglio considerati.

TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Anche queste imposte hanno presentato un costante ed apprezzabile incremento, sul cui gettito deve farsi assegnamento per raggiungere il pareggio del bilancio, data la maggiore elasticità ch'esse presentano, in confronto delle imposte dirette, e prima fra tutte, l'imposta generale sull'entrata.

I sei miliardi dell'esercizio 1938-39 sono passati a 382 nell'esercizio 1950-51 e previsti in 445 nell'esercizio prossimo. I risultati contabili al 30 aprile ultimo scorso confermano il favorevole andamento del tributo e la prudenza usata in sede di previsione. Infatti a detta epoca erano stati riscossi 381 miliardi sui 382 previsti per l'intero esercizio, per cui è da ritenersi che, sulla base di tali accertamenti, il gettito, alla fine dell'esercizio medesimo, si aggiri sui 457 miliardi, con un aumento di circa 75 sulle previsioni aggiornate.

Tale incremento è dovuto principalmente alla imposta generale sull'entrata e in minor misura a quelle di registro e di bollo.

Per quanto concerne la prima, dato il sensibile aumento manifestatosi, è da ritenersi che la previsione sarà realizzata e forse anche superata, nonostante la preannunciata riduzione dal 2 per cento all'1 per cento dell'aliquota normale per la riscossione in abbonamento, con effetto dal 1° gennaio 1951.

Su detto cespite si può fare sicuro assegnamento, perché ormai assestato, ed ogni ulteriore ritocco non potrà consistere che in adeguamenti e perfezionamenti strutturali e di aliquote.

L'imposta di registro, che ha sempre rappresentato un cespite basilare, è suscettibile di un notevole maggior provento e potrebbe essere forse raddoppiata, se venissero rivedute le numerosissime esenzioni che ne minano il rendimento, ridotto a miliardi 45,5.

Anche la tassa di bollo potrebbe contribuire, con un maggior introito, al pareggio del bilancio, previo un opportuno riordinamento.

DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI

L'andamento di queste imposte denota che si è raggiunto un assetto relativamente stabile e che si può fare assegnamento su un costante incremento per l'avvenire. Infatti dei 255 miliardi previsti pel 1950-51, ben 239 sono stati riscossi al 30 aprile ultimo scorso e sulla base di detta cifra si dovrebbe arguire che a fine esercizio il provento salirà a circa 287 miliardi, con una eccedenza, sul previsto, di circa 32.

Tale incremento è dovuto particolarmente all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, sullo zucchero, sugli spiriti, sull'energia elettrica, sui filati, ai diritti di dogana e marittimi ecc.

Non si può mettere in dubbio che talune voci sono suscettibili di sopportare un maggior

peso tributario, come lo zucchero, e quindi un maggior gettito, ma non si deve prescindere dalle ripercussioni che possono verificarsi sul prezzo dei prodotti e delle difficoltà che possono derivare nel campo industriale, per cui è saggia politica quella di attendere l'incremento dall'aumento dei consumi, anziché dall'inasprimento delle aliquote.

MONOPOLI FISCALI

Il provento dei monopoli, da considerarsi come imposta di consumo, nel suo complesso, si manifesta consolidato su di una cifra aggirantesi sui 220 miliardi. I 211,8 miliardi dell'esercizio 1949-50 sono saliti a 216,5 nell'esercizio in corso e previsti in 224,3 nel bilancio in esame. Il provento netto dei tabacchi stanziato in 194 miliardi, al 30 aprile 1951 aveva raggiunto la cifra di 169,1 miliardi, per cui è da ritenersi che a chiusura dell'esercizio il gettito si aggiri sui 202,9 miliardi, onde la cifra prevista di 203, nel bilancio 1951-52, trova un sicuro fondamento negli accertamenti dell'esercizio corrente. È dubbio che un ritocco alle tariffe sia consigliabile per i riflessi che potrebbero determinarsi sul consumo e sul contrabbando.

Una lieve flessione presentano invece i sali, ma di trascurabile entità.

LOTTO E LOTTERIE

Anche il lotto e le lotterie, che alla data del 30 aprile ultimo scorso avevano superato la previsione di 12,9 miliardi con un provento lordo di 20,3, in base a tale ritmo potranno raggiungere i 24 miliardi, superando la previsione del bilancio 1951-52.

Nessun particolare accenno meritano le rimanenti entrate (quelle demaniali cioè e quelle proprie del Tesoro) sufficientemente illustrate dalla relazione che accompagna il bilancio.

Riassumendo, le entrate effettive ordinarie – specialmente quelle tributarie – sono ancora suscettibili di un maggior provento, che deve ottenersi unicamente riducendo al minimo le evasioni e rivedendo rigorosamente le esenzioni, e non già inasprendo le aliquote. Si devono anzi porre limiti massimi insuperabili alle imposte locali, bloccando nel medesimo tempo l'espansione delle varie e molteplici contribuzioni che non sempre si traducono nel pieno raggiungimento di quei fini previdenziali ed assistenziali in nome dei quali se ne provoca e reclama l'inasprimento e l'espansione.

Occorre inoltre perfezionare gli organi di accertamento, migliorando la compagine del personale al quale sono affidati compiti tanto delicati quanto essenziali ai fini della vita dello Stato e degli enti ausiliari del medesimo.

* * *

Onorevoli Colleghi ! — Con le osservazioni, i voti e le considerazioni di cui all'esposizione che precede, la Commissione Finanze e Tesoro ha l'onore di raccomandare alla vostra approvazione lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52.

BAVARO, *Relatore.*

II. — RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(RELATORE FERRERI)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 20 del disegno di legge già accolto dal Senato e di cui ci viene proposta l'approvazione, riassume come segue le risultanze finali del preventivo delle entrate e delle spese complessive dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952:

	Effettive	Movimento di capitali	TOTALE
	—	—	—
Entrate L.	1.454.771.204.900	33.527.769.900	1.488.298.974.800
Spese »	1.823.772.678.015	60.348.589.432	1.884.121.267.447
Disavanzo . . . L.	369.001.473.115	26.820.819.532	395.822.292.647

Utili illustrazioni ed istruttive rielaborazioni degli stanziamenti e dei totali del preventivo delle entrate e dei vari preventivi della spesa dei singoli Ministeri sono fornite dalle note preliminari che precedono i disegni di legge di approvazione, nonché dalla elaborazione orientativa del progetto di bilancio 1951-52 predisposto dalla Ragioneria generale messa a nostra disposizione. Al fine di non ripetere e riportare dati e tabelle già noti la vostra Commissione vi chiede di collegare ed integrare quanto è esposto nella presente relazione con le analisi ora ricordate.

In particolare sarà da tener presente il rapporto tra entrate e spese ordinarie e straordinarie della parte effettiva, qui riportato:

	Ordinaria	Straordinaria	Totale
	—	—	—
		(in miliardi di lire)	
Spesa	1.136,2	687,5	1.823,7
Entrata	1.258,6	196,1	1.454,7
Differenze . . .	+ 122,4	— 491,4	— 369

il quale rapporto, pur con l'incertezza implicita in ogni criterio di separazione della spesa tra ordinaria e straordinaria, dimostra che nel preventivo 1951-52 la spesa ordinaria è coperta dalle entrate ricorrenti ed il disavanzo è prevalentemente portato dalle spese straordinarie.

Il rilievo però perde una parte del suo peso se si osserva che nelle straordinarie sono accolte le quote di spese che, già nella legge che le autorizza, sono ripartite in vari e talvolta numerosi esercizi consecutivi.

Le uscite incluse nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1951-52 sono così riassunte:

Effettive ordinarie L.	296.491.004.400	L. ..
Effettive straordinarie »	..	» 335.176.674.820
Movimento di capitali »	..	» 46.880.543.600
Totali . . . L.	296.491.004.400	L. 382.057.218.420
		L. 678.548.222.820

La spesa prevista relativa al Ministero del tesoro, che è data da quest'ultimo importo, rappresenta il 35 per cento delle uscite complessivamente previste negli stati di previsione della spesa di tutti i Ministeri, escluse le Aziende autonome.

In confronto dell'iniziale preventivo per l'esercizio 1950-51, nel quale la spesa effettiva straordinaria di lire 192 miliardi era inferiore di 65 miliardi rispetto a quella effettiva ordinaria, nel preventivo di spesa in esame la spesa straordinaria eccede di lire 39 miliardi rispetto alla ordinaria: il che esprime, anche nella competenza del Ministero del tesoro, l'impulso che il Governo si propone di dare ulteriormente a quelle spese che realizzeranno un più vasto programma di investimenti. Basterà ricordare che tale previsione di uscite straordinarie comprende l'erogazione della seconda rata annua di lire 100 miliardi prevista dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

Uno degli allegati al disegno di legge indica che sul totale della spesa prevista per il 1951-52 per tutti i Ministeri, ben lire 322.420 milioni sono da ritenersi devolute per ricostruzione ed investimenti direttamente produttivi; e per quanto riguarda il preventivo di spesa del Ministero del tesoro, tale previsione è di lire 148.603 milioni sul totale di lire 678.548 milioni. Benché la lettura dell'allegato 31 allo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ci avverta quanto sia incerta la separazione netta delle spese per investimenti produttivi e di carattere sociale dalle altre, tuttavia le cifre ricordate attestano la decisione del Governo a voler proseguire nel programma più volte annunciato, pur essendo sopraggiunto il pesante onere delle spese perla difesa del Paese.

LE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLO STATO

1. — È noto che il preventivo del tesoro include le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui dipendono servizi autonomi quali l'Istituto centrale di statistica, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i servizi spettacolo e informazioni, il Commissariato per il turismo, l'Alto Commissariato per l'alimentazione e quello per l'igiene e sanità.

Sul totale delle spese effettive previste in lire 533.667 milioni (senza tener conto della destinazione che sarà data ai cospicui fondi di riserva e speciali di lire 98 miliardi esatti) solo il 2,85 per cento è dovuto alle spese del personale dipendente, in attività di servizio o portatore di pensione ordinaria, mentre il restante 97,15 per cento si imputa ai servizi ed agli investimenti, compresa la somma di lire 90.532 milioni per pensioni di guerra e straordinarie. Questa ripartizione percentuale della spesa non si ripete per altri Ministeri, e, per esempio, per quello della pubblica istruzione, è addirittura rovesciata perché per esso la spesa per il personale assorbe quasi totalmente la previsione.

Su questo punto, il Ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria fatta al Senato il 17 maggio 1951, rilevava che l'onere per il personale dipendente dallo Stato, che non comprende quello numeroso delle aziende autonome (ferrovie, poste e telegrafi, monopoli, ecc.), ammontando a milioni 611.801 di lire, rappresenta il 50 per cento delle entrate tributarie ordinarie iscritte nel preventivo del prossimo esercizio, ed in proposito invitava ad una «severa meditazione».

L'importante questione dovrà essere ripresa in esame in modo organico e completo quando il Parlamento sarà chiamato a deliberare su progetti di riordinamento dei servizi ed uffici dell'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica.

Intanto sembra possibile ed opportuno suggerire un rapido espletamento dei concorsi per i ruoli transitori, l'ultimo impegno da assolvere nei confronti dei dipendenti, come conseguenza degli eventi bellici, per potere poi procedere più sicuramente nel riordinamento dei ruoli; come sarebbe bene astenersi, per il momento, dal presentare proposte parziali – nelle quali è particolarmente fertile l'iniziativa parlamentare – al fine di non scardinare ulteriormente una regolamentazione giuridica ed economica del personale, in definitiva consolidatasi.

Sempre a proposito dell'onere attuale per il personale direttamente dipendente dallo Stato (escluse le Aziende autonome), in servizio ed in pensione, può giovare come orientamento per la formulazione di un giudizio, il riportare (da F. A. Repaci *La finanza italiana nel ventennio 1913-1932*, tabella 45) i rapporti percentuali delle spese di personale in confronto alle entrate effettive, relativi ad esercizi finanziari di una soddisfacente normalità.

Percentuali delle spese per il personale in rapporto alle entrate effettive.

Esercizio finanziario	Personale		Totale
	in servizio attivo	in pensione	
1913-14	23,24	4,06	27,30
1925-26	22,97	3,36	26,33
1926-27	23,25	4,66	27,91
1927-28	23,85	4,30	28,15
1928-29	22,53	4,72	27,25
1929-30	24,24	4,09	28,33
1930-31	23,59	3,96	27,55
1931-32	24,84	4,18	29,02

Talché, il rapporto del 50 per cento rispetto alle entrate tributarie ordinarie denunciato dal Ministro del tesoro, reso omogeneo con quelli ora riportati riferendo la spesa per il personale al complesso delle entrate effettive impostate nel preventivo 1951-52, si deve ridurre al 42 per cento. Ma un giudizio comparativo tra l'onere finanziario portato dai dipendenti dello Stato, escluse le Aziende autonome, relativo ad una data relativamente remota (si sceglie il 1° luglio del 1932, nel quale l'attività e l'ingerenza dello Stato non aveva ancora raggiunto lo sviluppo caratteristico degli anni successivi) ed una data recente (si sceglie il 1° luglio 1949) non può compiutamente formularsi se non si confrontano le situazioni numeriche dei dipendenti (esclusi i pensionati).

Numero dei dipendenti dello Stato in servizio
(escluse le Aziende autonome).

	Al 1° luglio 1932		Al 1° luglio 1949	
	di ruolo	non di ruolo	di ruolo	non di ruolo
Impiegati civili (1)	64.169	12.067	74.655	89.131
Insegnanti	102.691	10.023	160.759	75.751
Personale militare e Corpi armati	173.153	—	276.052	—
Operai	3.282	36.640	3.114	90.272
	343.295	58.730	514.580	255.154
	402.025		769.734	

Fonte: *Compendio Statistico Italiano 1934* e *1951* dell'Istituto centrale di statistica.
(1) Compresi i magistrati.

Così che, il totale del personale in servizio al 1° luglio 1949 era il 191,7 per cento di quello in servizio presso lo Stato (Aziende autonome escluse) al 1° luglio 1932; la spesa del 24,84 per cento rispetto alle entrate effettive pagata nell'esercizio 1931-32 (vedi tabella pre-

cedente sulle percentuali delle spese per il personale) corrisponderebbe, presa per base l'entità numerica del personale in servizio al 1° luglio 1949 e supposti fermi gli altri dati, ad una percentuale del 47,54 già superiore a quella (rettificata) del 42 per cento per il preventivo 1951-52 in esame, che pur comprende anche l'onere delle pensioni. Con questi pochi dati sommari e di prima approssimazione non si pretende certo di avere inquadrata la impellente, annosa questione dell'onere dei dipendenti dello Stato in rapporto alle capacità del bilancio ed al sacrificio che, per questo titolo, si può richiedere al contribuente. La Commissione vuol soltanto indicare che l'esame non può prescindere da considerazioni più ampie e da altri dati. Ci si consenta di ricordare che i deputati Tremelloni, Corbino ed altri, il 20 luglio 1950 presentavano alla Camera la proposta di esperire una inchiesta « sul funzionamento dell'Amministrazione pubblica e sul modo di migliorarne l'efficenza tecnica » che già nella sua stessa intitolazione indica come la questione dell'onere del personale va accompagnata da una indagine di largo respiro e di razionale moderna impostazione; e ciò a prescindere dall'esame dell'importanza e dimensione dei servizi oggi resi dall'Amministrazione dello Stato e sul rendimento degli impiegati.

La Commissione rinnova il voto che siano meglio regolate le gestioni « fuori bilancio » con le quali talune Amministrazioni riscuotono somme direttamente dai cittadini per « diritti » di prestazioni inerenti al loro ufficio, somme di cui il Parlamento ed il Paese ignorano l'ammontare complessivo e la distribuzione tra le varie categorie di impiegati beneficiati e che, non essendo o non potendo essere estese ai dipendenti da altre Amministrazioni, alterano le valutazioni che si formulano sul trattamento economico del personale e costituiscono motivo di malcontento per quei funzionari che non lucrano tali agevolezze.

Così pure si è formulato l'invito a moderare ed a meglio disciplinare l'assunzione di « esperti » estranei alle Amministrazione dello Stato fatta a sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924 n. 843 e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246.

Il problema dell'onere del personale dipendente o già dipendente dallo Stato si intreccia con le elevate discussioni sulla ingerenza dello Stato moderno nella vita sociale ed economica del Paese; per il suo carattere di spesa irreducibile ed a scadenza fissa, esso genera problemi di rapporto con le altre rubriche del bilancio e di tesoreria, particolarmente acuti quando la competenza accusa un disavanzo.

FONDI DI RISERVA

2. — Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, che sono quelle dichiarate tali nel lungo elenco 1 allegato al preventivo ed a cui si riferisce l'articolo 4 del disegno di legge in esame, è portato per l'esercizio 1951-52 da lire 2.000 milioni a lire 3.000 milioni. Il fondo di riserva per le spese impreviste da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è portato da lire 6.000 milioni a lire 9.000 milioni.

Negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri sono poi collocati, in capitoli specificatamente denominati, gli importi che si presumono necessari a coprire l'onere portato da provvedimenti legislativi in corso di approvazione aventi la finalità indicata nel capitolo nei quali trovano anticipata collocazione. E ciò nonostante la già formulata obbiezione che, a rigore, una spesa può essere stanziata solo quando essa è portata da una vigente legge sostanziale.

Particolare considerazione meritano il capitolo n. 453 della parte ordinaria e il capitolo n. 681 della parte straordinaria, ove è stanziata rispettivamente la somma di 76 miliardi e di 8 miliardi di lire quali Fondi speciali per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso non specificati. Si sa che sulla somma prevista al capitolo numero 453, lire 33.197.046.041 dovrebbero essere destinate a copertura di maggiori spese per il personale portate da leggi proposte, e lire 36.332.953.959 per servizi; mentre la parte residua del capitolo di lire 6.750 milioni e tutto l'importo di lire 8.000 milioni del capitolo n. 681 (onere previsto per il riassetto delle miniere carbonifere e zolfifere) risulteranno da considerare come spese per investimenti.

Evidentemente l'impostazione di tali fondi speciali nel preventivo di spesa del Ministero del tesoro tende a predisporre la copertura dell'onere finanziario recato da disegni e proposte di legge che il Governo pensa possano essere approvati dal Parlamento entro l'esercizio.

Così, con la rappresentazione contabile dei fondi speciali, introdotti con il preventivo

del 1950-51, il precetto del 4° comma dell'articolo 81 della Costituzione è osservato, se si ritiene che il Parlamento, approvando quel determinato bilancio preventivo con quel determinato disavanzo, abbia inteso di assicurare, entro l'importo dei fondi speciali, la copertura finanziaria dei provvedimenti che nell'esercizio fossero presentati ed approvati dalle Assemblee legislative. La spesa verrà imputata ad un capitolo del preventivo del Ministero competente con decreto del Ministro del tesoro soltanto dopo la promulgazione della legge: così la Commissione interpreta l'articolo 18 del disegno di legge.

Finora gli oneri portati da leggi approvate dopo il bilancio dovevano generalmente trovare la copertura in nuove o maggiori entrate portate da « Note di variazioni », le quali avevano assunto una particolare fattura, perché, insieme con la indicazione della parte dell'importo della nuova o maggiore entrata nonché della nuova o maggiore spesa da imputarsi ad indicati capitoli, mettevano in risalto la rimanenza nella quale trovavano copertura finanziaria i disegni di legge sul punto di essere approvati e talvolta elencati nella stessa « Nota ».

Se si pensa che, per esempio, negli esercizi 1948-49 e 1949-50 vi fu uno stillicidio di « Note di variazione », non si può non approvare la modalità suggerita con il preventivo in esame come più confacente alla tendenziale fissità del bilancio preventivo di competenza annuale inteso come strumento dominante l'attività dello Stato e come espressione di un programma e di una politica di spese proposta alle Assemblee legislative e da queste discussa ed autorizzata entro somme e rapporti ben definiti.

La Commissione s'è fatto carico di fornirvi, onorevoli colleghi, i dati perché si possa giudicare sulla proporzionalità del Fondo speciale di cui al capitolo 453 rispetto agli oneri finanziari portati da provvedimenti legislativi in corso. Ha stabilito che, dopo la data di presentazione al Parlamento dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro 1951-52, sono state approvate e pubblicate le sottoelencate leggi, al cui onere finanziario per il detto esercizio si farà fronte con il fondo speciale predetto:

legge 2 aprile 1951, n. 291: Censimento della popolazione, per	Milioni	1.500
legge 2 aprile 1951, n. 294: Riassetto e potenziamento della ferrovia Trento-Malé, per	»	1.150
legge 4 maggio 1951, n. 306: Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie, per . .	Milioni	1.050
legge 4 maggio 1951, n. 307: Miglioramenti economici ai pensionati, per . . .	»	6.000
legge 4 maggio e 24 maggio 1951, n. 383 e n. 392: Miglioramenti economici e allargamento dei ruoli organici della Magistratura, per . . .	»	3.600
legge 26 maggio 1951, n. 404: Riliquidazione assegno mensile agli ufficiali e sottufficiali sfollati, per . . .	»	5.200
per un totale di	Milioni	18.500

Inoltre sul capitolo 453 dovrà caricarsi l'onere finanziario relativo alle leggi, in attesa di essere promulgate, per aumento della misura dell'indennità di missione agli impiegati dello Stato per milioni 15.000 e per provvedimenti a favore delle zone alluvionate del fiume Reno per milioni 1.000, nonché quello relativo a provvedimenti legislativi tuttora in corso di perfezionamento avanti l'una o l'altra delle due Camere, quale quello per la finanza locale per milioni 15.000, quello per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o calamità per milioni 5.500, quello per gli organici degli ufficiali dell'esercito e il limite d'età della cessazione dal servizio permanente per milioni 1.747, quello per accordi per l'emigrazione in Australia per milioni 1.215, quello per aumento della congrua al clero per milioni 2.100, quello per assegnazione di fondi all'A. A. I. per l'assistenza dei profughi stranieri per milioni 950, quello per ratifica dell'Accordo italo-jugoslavo sulla pesca in Adriatico per milioni 480, quello sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per milioni 408, quello per la cura delle malattie veneree per milioni 350, quello per la costruzione di fabbricati per i senza tetto per milioni 300, quello per il trattamento previdenziale a favore del clero per milioni 180, quello per la lotta contro le cocciniglie per milioni 120 e quello che reca norme sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza per milioni 0,5, per un totale complessivo di milioni 44.350,5; nonché infine, per altri provvedimenti in via di definizione.

La Commissione formula il voto che, con il prossimo esercizio, il Parlamento sia più ordinatamente informato dell'onere finanziario recato dal complesso e da ciascuno dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, giacché tale onere, a ben guardare, rappresenta la parte del totale della spesa che deve richiamare la nostra particolare attenzione, l'altra essendo in certo senso consolidata.

DISPOSIZIONI RECATE DAL DISEGNO DI LEGGE

3. — L'articolo 5 del disegno di legge dà l'elenco di capitoli di spesa pei quali si chiede di poter provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari, ai termini dell'articolo 56 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

A questo proposito la Commissione fa proprie senza riserve le perspicue osservazioni avanzate dal senatore Bertone nella Relazione a questo stesso disegno di legge avanti al Senato della Repubblica, alle quali rimanda gli onorevoli colleghi.

A tali rilievi è appena il caso di aggiungere che il funzionario, quando dà ai fondi a sua disposizione una destinazione diversa da quella prescritta, cioè incorre in una errata imputazione delle spese, pone in essere un maggior impegno rispetto all'importo autorizzato in capitolo: e l'errore praticamente è senza rimedio per il tardivo riscontro della ormai avvenuta gestione dei fondi.

4. — L'articolo 6 del disegno di legge chiede, come di consueto, che il Governo sia autorizzato ad iscrivere somme per maggiori assegnazioni nei moltissimi capitoli di spesa indicati negli allegati elenchi 3 e 4, a condizione che, a sensi dell'articolo 41 del più volte citato decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia emesso apposito decreto del Capo dello Stato.

Tale facoltà è concessa, tra l'altro, per le somme occorrenti ad integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, le quali sono inerenti a spese che è imprescindibile eseguire in quanto tassativamente autorizzate e regolate per legge. La norma è ovviamente dettata per impedire che oneri di tal natura non siano puntualmente ed integralmente assolti, anche se non è sufficiente il fondo assegnato in bilancio.

Mancando ancora i consuntivi non è possibile stabilire se di tale facoltà l'Amministrazione si sia valsa negli esercizi passati, per comprensibili « aggiustamenti » o, se invece il suo largo e ripetuto uso non dia la parziale spiegazione della notevole eccedenza, già resa nota, del totale delle spese e del disavanzo accertati in consuntivo rispetto agli importi previsti. Certo è che queste troppe forti differenze sconcertano anche l'iniziato che tiene dietro alle « Note di variazione » e scuotono la nozione di bilancio di competenza.

Si nota tuttavia che nell'esercizio 1949-50 l'applicazione della citata disposizione della legge di contabilità, è stata limitata ai sottodescritti importi come si desume dai decreti presidenziali pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* numeri 251 del 1949 e 131, 173 e 178 del 1950.

Integrazioni di fondi disposte nell'esercizio 1949-50 con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 41, 1° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

	Assegni al personale in attività di servizio	Pensioni ordinarie e trattamenti similari	Pensioni di guerra	Restituzioni e rimborsi	Altre spese	In complesso
	(milioni di lire)					
1° Provvedimento . . .	0,7	—	—	7.900 –	—	7.900,7
2° Provvedimento . . .	7.008,3	300 –	10.092,7	—	—	17.401 –
3° Provvedimento . . .	3.125 –	13.291 –	—	6.200 –	6 –	22.622 –
4° Provvedimento . . .	2.257,9	147,4	—	1.052 –	—	3.457,3
	12.391,9	13.738,4	10.092,7	15.152 –	6 –	51.381 –

5. — Gli articoli da 7 a 13 del disegno di legge regolano e precisano l'ammontare della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore di Enti o specificate finalità, in ottemperanza al precetto delle leggi citate negli articoli, le quali rinviano a questa sede la determinazione annuale del contributo.

SOVVENZIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO

6. — Per le sovvenzioni del Tesoro alle ferrovie dello Stato e all'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, dirette allo scopo di pareggiare il *deficit* del loro preventivo ed a cui si riferisce l'articolo 14 del disegno di legge, il capitolo 507 della parte straordinaria iscrive la somma di lire 43.197,8 milioni a favore delle ferrovie, mentre per l'esercizio 1951-52 nessuna sovvenzione è impostata a favore dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, la quale presenta un preventivo in pareggio. Vero è che il citato articolo non chiede soltanto l'autorizzazione ad iscrivere il contributo di cui sopra alle ferrovie, ma, secondo la formula abituale, anche quelli che, ottenuta l'autorizzazione, si renderà necessario di iscrivere.

Con l'esercizio 1951-52 cessa l'assegnazione della quota sulla sovvenzione di 165 miliardi di lire autorizzata con il decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 877, per la ricostruzione del patrimonio delle ferrovie. Rimane invece il contributo di lire 10 miliardi per concorso del Tesoro a favore del Fondo pensioni e sussidi al personale dell'Azienda, concesso affinché possa, giusta la legge 10 ottobre 1950, n. 907, far fronte agli oneri derivanti da un eccezionale numero di pensionati e dalla svalutazione delle proprie riserve.

Non è questa la sede per un esteso esame del preventivo delle ferrovie dello Stato, ma il gravame – abituale, del resto, salvo la misura – del contributo posto a carico del Tesoro ci induce ad osservare che per il 1951-52 l'Azienda richiede una sovvenzione di lire 43.107,8 milioni, pari ad un quarto delle entrate proprie esposte in preventivo; come va rilevato che, sempre attenendoci al preventivo, cessata la sovvenzione di cui al decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 877, s'arresta quasi completamente ogni operazione di reintegro e miglioramento patrimoniale, come appare dall'unito dettaglio:

	Esercizio 1950-51 (in milioni di lire)	Esercizio 1951-52 (in milioni di lire)	Differenze (in milioni di lire)
	—	—	—
Riparazioni di danni bellici subiti:			
dal materiale rotabile	L. 11.000	—	— 11.000
dalle scorte dei magazzini	» 27.000	—	— 27.000
	L. 38.000	—	— 38.000
Acquisto di materiale rotabile e navi traghetto . .	» 1.750	1.600	— 150
Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	» 10.500	500	— 10.000
Lavori di elettrificazione delle linee	» 5.000	—	— 5.000
Materiali di esercizio in aumento patrimoniale . .	» 6.750	1.000	— 5.750
Miglioramenti alle linee ed agli impianti	» 1.500	500	— 1.000
	L. 63.500	3.600	— 59.900

La somma stanziata nel 1950-51 era formata, oltre che dall'ultima quota di 38 miliardi di lire di cui al ricordato decreto legislativo n. 877, da entrate proprie della Azienda, le quali per il 1951-52 sono ridotte a 3,6 miliardi di lire.

Il punto di partenza per un più ampio esame della gestione aziendale è questo: per l'esercizio 1951-52 le spese d'esercizio preventivate in lire 214.938,5 milioni sono 49,83 volte le spese del 1938-39, mentre i proventi del traffico preventivati in lire 171.748,7 sono 38,29 volte quelle del 1938-39 (il *deficit* del consuntivo 1938-39 fu di lire 172,1 milioni, mentre quello preventivato per il 1951-52 è appunto la somma di lire 43.197,8 milioni iscritta al capitolo 507 delle spese previste per il Ministero del tesoro). Ma, ripetiamo, non è questa la sede per una indagine particolareggiata.

OSSERVAZIONI

7. — Espressi in breve i chiarimenti che si ritenevano opportuni agli articoli del disegno di legge a noi proposto, possiamo avviarci alla conclusione, facendola precedere solo da qualche osservazione sempre inerente al preventivo di spesa del Ministero del tesoro, senza dilatare l'indagine alle vaste e complesse zone vicine o connesse alla materia del conto.

Gli interessi sui debiti.

A) I capitoli 6, 7 e 8, nei quali sono iscritti gli interessi da corrispondere sui buoni del Tesoro ordinari e novennali, nonché gli interessi su conti correnti e per anticipazioni, segnano complessivamente un aumento nello stanziamento di lire 14.300,6 rispetto a quello dell'esercizio precedente 1950-51. A tale importo sarà da aggiungere l'ammontare degli interessi dell'ultima emissione di buoni del Tesoro 5 per cento 1960, che avrebbe raggiunto l'importo capitale di nominali 116 miliardi di lire circa, salvo decurtarlo dagli interessi sui buoni del tesoro ordinari presentati in conversione.

Il carico degli interessi da pagarsi dal Tesoro sui debiti perpetui, redimibili e fluttuanti, comprese le anticipazioni, è preventivato in lire 108.890.489.700, importo che con l'incremento dovuto ai buoni del Tesoro 5 per cento 1960, si stima possa ascendere a circa 110-112 miliardi: dunque neanche pari all'8 per cento delle entrate effettive 1951-52, mentre in esercizi presi come « normali » è stato:

1928-29 pari al 19 per cento delle entrate effettive;

1938-39 pari al 20,5 per cento delle entrate effettive.

Tali rapporti stanno ad indicare in quale larga misura in epoche passate si sia ricorso al prestito per colmare i disavanzi accertati nei consuntivi, ma dimostrano anche quale importante quota delle entrate complessive si doveva destinare al pagamento degli interessi relativi, con la conseguente necessità di premere sulle entrate tributarie ed eliminare altre impostazioni di spese.

Oggi un intenso ricorso al prestito pubblico accentuerebbe la conclamata invadenza del Tesoro nell'incetta del risparmio a detrimento delle destinazioni giudicate più direttamente produttive e redditizie, che esso trova nell'economia e nell'iniziativa privata. Ond'è che, in presenza di un disavanzo di competenza, il quale, per la realizzazione di programmi sociali di lunga lena e per la necessità della difesa impostaci dalla situazione internazionale, non sembra destinato a scomparire tanto presto e forse neanche a ridursi, se si ripudia il facile, deleterio rimedio dell'inflazione intenzionale, non restano aperte che due strade: reperire maggiori entrate con una effettiva perequazione tributaria che si ripercuota sugli evasori e seguire una accorta e severa politica di spese. Due indicazioni che certamente non hanno il pregio della novità e di cui è lastricata la strada sulla quale ha camminato la nostra pubblica finanza, ma il cui effetto concreto e psicologico dipende dall'impegno e dalla convinzione con cui vengono praticate e dalla particolare situazione che le impone. Per la prima sono già preparate vigorose premesse e gli strumenti sono in via di allestimento.

Garanzie prestate dal Tesoro.

B) La Commissione ha rilevato che per avere una esatta e completa cognizione degli oneri dello Stato si devono considerare anche gli impegni indiretti, rappresentati dalle garanzie prestate in base a disposizioni di dal Tesoro – e variamente condizionate – per prestiti concessi a terzi da Enti od Istituti. Vero è che le clausole con le quali tale fideiussione è prestata, variabili da operazione ad operazione, fanno oggi apparire tale onere problematico e remoto; ma tuttavia il numero e l'importanza delle garanzie concesse dimostrano come sia diventato frequente da parte degli Enti ed Istituti finanziatori il richiedere al Tesoro l'accollo di tali rischi come condine determinante per dar corso all'operazione.

Mancando finora una precisa ricognizione degli scopi e degli importi delle garanzie prestate, la tabella *A*, allegata alla presente relazione costituisce un primo tentativo di contabilizzazione delle garanzie stesse concesse dal Tesoro dopo la cessazione dell'ultimo conflitto. Nell'elenco sono omesse quelle prestate in precedenza, il cui completo reperimento avrebbe richiesto maggior tempo e presentato maggiori difficoltà od incertezze; il loro importo è divenuto comunque limitato per l'avvenuta svalutazione della moneta.

L'allegato è compilato sulla base delle leggi pubblicate dal 1944 in poi (tranne quelle del n. 6) e su circostanziate indicazioni avute dalla Direzione generale del Tesoro.

A tale riguardo la Commissione chiede che in allegato ufficiale a qualche documento il Ministro del tesoro voglia presentare un

inventario debitamente completato. Come pure chiede che sia presentato l'elenco e la indicazione delle quote accollate ad esercizi futuri dalle leggi che autorizzano spese con la clausola del pagamento differito in più esercizi.

CONSUNTIVI.

C) In connessione con le considerazioni precedenti, la Commissione, di fronte alla improbabilità che siano allestiti e presentati entro breve termine al Parlamento i consuntivi degli esercizi dal 1942-43 in poi, ha espresso un voto affinché siano, possibilmente entro l'ottobre 1951, presentati almeno i rendiconti sommari. Invero, allo stato attuale delle comunicazioni ufficialmente pervenute, manca non solo la possibilità di formulare un giudizio sulla gestione del bilancio, ma anche su quella economica e tecnica e sull'esito reddituale delle molte aziende che fanno parte del patrimonio demaniale o nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato (articolo 78 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità di Stato e articolo 146 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).

È pure stato formulato il voto che sia presentata al Parlamento una relazione sullo stato, sull'andamento e sui risultati delle gestioni speciali operate per conto dello Stato, nella quale relazione saranno da mettere in rilievo le operazioni di acquisti eseguiti per conto dello Stato per la costituzione di scorte, con riguardo anche alla provvista dei relativi mezzi finanziari ed al loro costo.

È stato poi ripetuto il voto, più volte formulato, di conoscere gli esiti patrimoniali e reddituali delle molte aziende di produzione accentrate in Istituti appositamente creati, come l'I. R. I. e il F. I. M., nel quadro di una impostazione generale della politica economica del Governo.

RICHIESTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

D) Le quattro Sottocommissioni nelle quali si suddivide la vostra IV Commissione Finanze e Tesoro a sensi dell'articolo 32 del Regolamento della Camera, hanno accolto i rappresentanti designati dalle altre Commissioni permanenti per discutere le eventuali proposte di modificazione o nuove richieste relative ai preventivi di spesa dei vari Ministeri.

La I Commissione (Interni) ritiene scarso lo stanziamento del capitolo 37 (contributi a favore dei comuni per eventi eccezionali) e gli stanziamenti dei capitoli da 84 a 137 (assistenza pubblica) per i quali richiede che l'assegnazione sia portata a 5 miliardi di lire, come pure ritiene inadeguata l'appostazione del capitolo 85 relativa alla assistenza ricreativa a favore di adolescenti.

La II Commissione (Affari esteri e Colonie) lamenta che gli stanziamenti per la manutenzione dei beni demaniali all'estero siano proposti in misura non adeguata alle necessità ravvisate dalla Commissione stessa. Ha poi richiamato l'attenzione sui capitoli dal 64 all'81 riferentisi alle spese per le relazioni culturali con l'estero e sui capitoli dall'82 all'89 relativi alle spese per l'emigrazione e le collettività italiane all'estero, ritenendo che tutti gli stanziamenti dei citati capitoli siano insufficienti.

La IX Commissione (Agricoltura) lamenta che venendo a mancare con l'esercizio 1951-52 assegnazioni per circa 20 miliardi di lire portate da leggi speciali per bonifica, irrigazione e miglioramenti fondiari, non siano state fatte in preventivo assegnazioni sostitutive.

L'XI Commissione (Lavoro) giudica scarsi gli stanziamenti dei capitoli 53, 75, 76, 77, 85 e 91.

La Commissione Finanze e Tesoro registra tali richieste perché siano tenute presenti nella formazione dei successivi preventivi; a maggioranza ritiene di non poter proporre una variazione nelle risultanze complessive del bilancio di previsione per il 1951-52, già accolto dal Senato, che porterebbe ad un aumento del disavanzo.

Di contro, la IV Commissione, esaminando i preventivi di spesa dei vari Ministeri, ritrae l'impressione che troppe spese di rappresentanza, per automezzi, per indennità al personale destinato a servizi particolari, in Patria o all'estero, siano proposte in misura eccessiva; ed esse, confrontate con altri più dosati stanziamenti, danno a taluni motivo di ripetere il rilievo che le spese d'amministrazione dei servizi dello Stato si effettuano « con sperperi da un lato e singolari avarizie dall'altro ».

A formare tale apprezzamento, forse contribuisce il fatto che capitoli di eguale denominazione sono più volte ripetuti nelle varie parti di un medesimo preventivo, in corrispondenza ad ognuno dei singoli servizi o Direzioni generali. D'altra parte, data la finalità giuridica della legge di bilancio, si è ripetutamente richiesto che i capitoli siano il più possibile analitici, rappresentando ognuno di essi il limite entro il quale il Parlamento autorizza l'impegno di somme per le causali indi-

cate; mentre per un giudizio di carattere economico, diretto a stabilire il costo di un determinato servizio per un Ministero o addirittura per l'intera Amministrazione dello Stato si presenta naturale la richiesta di conoscere il totale delle somme iscritte nei capitoli omogenei, sparsi nei vari preventivi. La dottrina contabile ha sempre giudicato gli stati di previsione, nella loro attuale compilazione, scarsamente idonei alla formazione di giudizi sulla gestione economica e tecnica dell'azienda dello Stato, per giungere ai quali si rende necessaria una totale rielaborazione delle somme indicate nei citati documenti.

TESORERIA E RESIDUI.

E) Nelle relazioni che la vostra Commissione ha steso per l'approvazione della legge del bilancio degli anni precedenti non sono mancate indicazioni sulla situazione della Tesoreria e specialmente sull'ammontare dei residui lasciati dalla gestione di competenza dei precedenti esercizi. Nella relazione al bilancio 1949-50, per esempio, è fatta una analitica dimostrazione dei residui attivi e passivi alla data del 28 febbraio 1949, desunti naturalmente, mancando i consuntivi, dalle situazioni mensili del Tesoro.

Dall'ultimo conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1951 si desume che il fondo di cassa è salito da 838,1 milioni al 30 giugno 1950 a 75.777,6 milioni di lire al 30 aprile 1951; mentre il saldo passivo della situazione del Tesoro, (data dal fondo di cassa più crediti di Tesoreria meno debiti di Tesoreria), è salito tra le due medesime date da 1947,7 miliardi a 2033,3 miliardi di lire. Contemporaneamente l'indebitamento per buoni ordinari del tesoro aumenta da 719,1 miliardi a 829,4 miliardi, cioè di 110,3 miliardi di lire.

A proposito dei residui passivi è stata constantemente messa in evidenza la pressione che essi non possono non esercitare sulla Tesoreria, specialmente quando per il loro importo e la loro liquidità sono compensati dai residui attivi soltanto in limitata parte.

Il fatto poi che dei residui non sia possibile fornire un conto esatto, e soprattutto il divario tra le diverse valutazioni tentate, hanno accresciuto l'interesse e le discussioni su questo argomento che si sono estese dalla stampa tecnica a quella quotidiana di informazione dove si sono svolte considerazioni accessorie.

Si è asserito che la esistenza di un cospicuo importo di debiti per residui passivi rappresenta, in aggiunta al peso del debito fluttuante, una latente ma costante insidia per una politica non inflazionistica e quindi un pericolo, quello cioè di non poter, a lungo andare, resistere alla pressione. Si è poi aggiunto che, diffusasi maggiormente l'opinione che da parte dello Stato i pagamenti sarebbero sistematicamente ritardati, il prezzo preteso nelle forniture e negli appalti viene aumentato dell'onere di interessi, prudenzialmente calcolati per eccesso, sia nel saggio che nel tempo, con conseguente aggravio per l'erario. Infine si è affermato che la limitazione del credito e dei fidi concessi dagli istituti bancari alle imprese private attualmente lamentata, sia dovuta anche all'immobilizzo a cui lo Stato costringe le aziende sue fornitrici; per cui un più largo pagamento dei residui passivi, qualunque sia il mezzo escogitato per attuarlo, contribuirebbe ad allentare la « stretta del credito » sul mercato.

Nella relazione presentata al Senato per questo stesso disegno di legge è ricostruito il conto dei residui attivi e passivi al 30 giugno 1950 e al 31 gennaio 1951.

Al 30 giugno 1950 l'ammontare dei residui passivi viene calcolato nel citato documento in 1473 miliardi di lire e quello dei residui attivi in 545 miliardi di lire.

Di fronte a questi calcoli e a queste considerazioni il Ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria al Senato del 17 maggio 1951, osservato che l'ammontare dei residui varia continuamente e che la loro stima è complessa ed incerta, dichiarava di non contestare la valutazione fatta da quella Commissione finanze e tesoro, valutazione alla quale aderiva. Si può quindi ritenere che l'ammontare dei residui passivi al 30 giugno 1950 non sia inferiore ai 1473 miliardi di lire indicate, quantunque non si escluda che, con più esatti riaccertamenti, si possa giungere ad un importo nominale anche maggiore.

Inoltre, sulla base di altri elementi, il Ministro del tesoro aggiungeva nella sua esposizione che la situazione di Tesoreria per il prossimo futuro si presenta pienamente normale.

Avendo così acquisito una relativa certezza sull'ammontare dei residui passivi, l'interesse si sposta verso il tentativo di graduarli secondo la loro natura e liquidità, e ciò allo scopo di stabilire se il loro ammontare dipende da una voluta politica ritardatrice dei pagamenti, che peraltro sarebbe in contrasto con gli elementi favorevoli di cassa e tesoreria più sopra ricordati.

Ma una classificazione dei residui passivi in rapporto alla loro liquidità ed urgenza non si può fare con i soli dati a nostra disposizione.

D'altronde tale indagine avrebbe una notevole utilità in relazione alle apprensioni formulate circa il gravame di detti debiti, quando si pervenisse a stabilire che, almeno per buona parte, si tratta di residui da depennare per perenzione o per abbandono dell'opera progettata. Altrimenti la conclusione sarebbe soltanto questa, che i pagamenti non sono prossimi, ma ad essi si dovrà però far fronte in esercizi futuri ma non lontani.

Tuttavia possiamo ammettere che una importante frazione del totale dei residui passivi al 30 giugno 1950 sia dovuta alle regole e alle condizioni con cui vengono contabilizzati i residui stessi.

Dopo la chiusura dell'esercizio 1949-50 furono emanate le leggi di approvazione delle « Note di variazione al bilancio » (dal 4° all'8° provvedimento), le quali autorizzavano nuove o maggiori spese per l'esercizio 1949-50 che, essendo la data di emanazione della legge successiva al 30 giugno 1950, andavano per ciò stesso ad aumentare l'importo contabilizzato dei residui passivi dell'esercizio 1949-50. Analoga osservazione si faccia per le varie leggi emanate, sempre dopo la chiusura dell'esercizio, le quali, attingendo la copertura dell'onore finanziario dalle maggiori entrate di cui alle « Note di variazione » ai sensi della legge 30 novembre 1950, n. 993, concorrevano anch'esse a ingrossare il volume dei residui passivi.

Si aggiunga che le spese autorizzate da qualche legge pur emanata entro l'esercizio vanno ad aumentare i residui passivi al 30 giugno 1950 perché, essendo la copertura dell'onere fornita dai fondi E. R. P., i benestare allo sblocco dei fondi da parte dell'Amministrazione statunitense pervenne dopo la chiusura dell'esercizio.

Sono poi da ricordare gli stanziamenti di spese per le leggi che portano provvidenze a favore dell'edilizia e della bonifica e miglioramento fondiario, per le quali si calcola che l'impegno della spesa possa essere tecnicamente perfezionato in un periodo di due anni in media. A ciò intendono gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 2783, sulla contabilità di Stato, i quali lasciano al Ministro del tesoro la facoltà di dichiarare perenti i residui passivi di tal natura fino a tre anni dalla chiusura dell'esercizio di iscrizione.

Infine concorrono alla formazione del totale dei residui passivi taluni pagamenti già eseguiti per somme importanti, che vengono discaricati quando si ricevono dalle tesorerie periferiche i titoli estinti (i così detti « sospesi ») o che sono in attesa di un provvedimento legislativo che li riconosca.

Circa i residui attivi sempre al 30 giugno 1950 si può affermare che il loro incasso si palesa relativamente lento, perché, esclusa la quota rappresentata da cespiti tributari, la maggior parte è legata agli sblocchi sul Fondo-lire oppure al rimborso di concorsi finanziari effettuati a favore di Enti locali.

Ad integrazione di quanto ora si è esposto si indicano qui di seguito le variazioni verificatesi sul saldo passivo dei residui al 30 giugno 1950 desunte dai conti mensili del tesoro nei quali, per le uscite impegnate, si utilizza la somma a carico del periodo (cioè in dodicesimi):

a fine luglio	1950, aumenta di	lire	64,6	miliardi;
a fine agosto	1950, aumenta di	»	105,6	»
a fine settembre	1950, aumenta di	»	50,5	»
a fine ottobre	1950, aumenta di	»	61,5	»
a fine novembre	1950, diminuisce di	»	1,1	»
a fine dicembre	1950, aumenta di	»	6,4	»
a fine gennaio	1951, diminuisce di	»	63,9	»
a fine febbraio	1951, diminuisce di	»	27	»
a fine marzo	1951, aumenta di	»	15,9	»
a fine aprile	1951, aumentata di	»	111 —	»

Questi dati indicano che, contrariamente ad opinioni in diverso senso espresse, l'ammontare dei residui negli ultimi mesi si è stabilizzato, circostanza che, aggiunta alle notizie fornite dal Ministro del tesoro sulla favorevole situazione della tesoreria, facilita l'ingresso all'ipotesi che i residui passivi siano formati da una parte provvisoriamente consolidata ed illiquida, mentre a quelli liquidi e in scadenza si fa fronte con ritmo normale.

Notiamo infine che negli stati di previsione per la spesa 1951-52 dei vari Ministeri non è reiscritta, perchè non richiesta e non necessaria, somma alcuna per pagare in conto competenza l'importo dei residui passivi di precedenti esercizi e reclamati dai creditori dopo esser stati depennati.

MOVIMENTO DI CAPITALI.

F) Le entrate e le uscite per movimento di capitali dell'intero bilancio di previsione non registrano per l'esercizio 1951-52 variazioni particolarmente importanti; il loro importo complessivo è quello ricordato all'inizio della presente relazione. La imputazione all'entrata per accensione di debiti è presso che nulla.

Le uscite per movimento di capitali imputate al preventivo di spesa del Ministero del tesoro ammontano a lire 46.880.543.600, di cui la posta più importante è quella di lire 26.334,8 milioni per estinzione di debiti da effettuarsi in base al proprio normale piano d'ammortamento, in essi essendo compresi 3.230 milioni di lire per rimborso di buoni del Tesoro novennali di varie emissioni e prossimi a scadere.

* * *

Onorevoli Colleghi ! — Nella presente relazione abbiamo richiamato la vostra attenzione su questioni, a torto da taluni ritenute di minor conto, relative al controllo delle spese ed all'esatta applicazione della legge di contabilità. L'opportunità di un più organico e soddisfacente esame da parte del Parlamento così dei preventivi come degli attesi consuntivi e la esigenza di una più generale ed esauriente conoscenza dell'attività finanziaria e delle gestioni economiche comunque esercitate dallo Stato è oramai largamente sentita. Perciò ogni perfezionamento che, sulla base dell'esperienza acquista, si potrà suggerire, servirà a migliorare la fattiva collaborazione in materia tra Governo e Parlamento, nell'interesse del Paese.

Il preventivo delle spese complessive dello Sato per l'esercizio 1951-52 ed in particolare quello per il Tesoro, esprimono, nell'entità e nelle voci, lo sforzo a cui la finanza pubblica è sottoposta per avviare la realizzazione di sostanziali programmi di giustizia sociale e per potenziare, nei limiti consentiti, la difesa militare del paese nell'ambito di una solidarietà internazionale.

Il duplice proposito, da noi così sinceramente nutrito, di poterci decisamente avviare verso la realizzazione di un ordinamento sociale ed economico più equo e più armonico, tenendo fisso nel tempo stesso lo sguardo verso l'assestamento ed il pareggio del bilancio, oggi incontra nuove difficoltà.

Pare a noi di dover accettare l'invito che il Ministro del tesoro ha rivolto al Parlamento perché più risolutamente collabori ai fini della difesa della finanza statale per impedire che i vantaggi via via raggiunti vengano dissipati da una incoerente politica del Bilancio, e con questi intenti vi esortiamo, onorevoli colleghi, a voler approvare il disegno di legge qui appresso trascritto e le variazioni apportate dal Senato a capitoli di spesa, che vi indichiamo nell'Allegato unito alla presente relazione.

FERRERI, *Relatore*.

TABELLA *A*.

ELENCO DELLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO CHE POSSONO DETERMINARE FUTURI ONERI PER L'ERARIO (provvisorio e parziale: dal 1944).

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
	I. – GARANZIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI ED AZIONI EMESSE ALL'INTERNO		
1. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1948 (articolo 1 del decreto legislativo 24 dicembre 1947, numero 1658, e articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51).	Garanzia solidale per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse annuo fisso del 4,50% a nuove serie di obbligazioni dell'I. R. I. – Gestione I. R. I. – Ferro (scadenza 1° luglio 1957).	Lit. 250.000.000 » 2.000.000.000 (+ interessi annuali 4,50 %).	Ammontare delle obbligazioni non rimborsate al 31 marzo 1951 Lit. 9.714.660.000
2. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1948 (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906, ed articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, numero 51).	Garanzia solidale per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse annuo del 4,50 % ad una nuova serie di obbligazioni con scadenza 30 giugno 1957 – denominate « Serie speciale gestione I. R. I. Ferro emissione 1948 dell'I. R. I.	Lit. 1.000.000.000 (+ interessi annuali 4,50 %).	
3. – Decreto presidenziale 1° aprile 1950 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 agosto 1950) (articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 1937, n. 906, ed articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51).	Garanzia statale per il rimborso capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 4 % ad una nuova serie di obbligazioni I. R. I. Ferro da parte dell'I. R. I.	Lit. 7.000.000.000	
4. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1949 – Decreto presidenziale 4 agosto 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 3 settembre 1949) (articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420).	Garanzia solidale per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5,50 % a serie speciali « Gestione I. R. I. Meccanica » dell'I. R. I. (scadenza 30 novembre 1958).	Lit. 25.000.000.000 (+ interessi annuali 5,50 %).	Obbligazioni non rimborsate al 31 marzo 1951 lire 24.986.000.000

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*.

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
5. – Legge 21 agosto 1949, n. 640.	Garanzia solidale per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse annuo fisso del 5 %, ad obbligazioni miste decennali denominate « Serie speciale I. R. I. Mare » dell'I. R. I. (scadenza al 30 settembre 1959).	Lit. 17.100.000.000 (+ interessi annuali %).	Obbligazioni non rimborsate al 31 marzo 1951 lire 17.097.870.000
6. – Legge 14 aprile 1921, n. 488, articolo 5, II comma (Costituzione del Crediop).	Consorzio di credito per opere pubbliche:		
	Trentacinquennale, serie ordinaria 4½ %.	Lit. 81.860.000	Capitale nominale in circolazione.
	Ventennale, serie speciale 4½ %	» 56.580.000	Id.
	Ventennale I. R. I., serie speciale 4½ %	» 147.124.000	Id.
	Ventennale E. L. F. E. R., serie speciale 4½ %	» 23.241.000.000	Id.
	Trentacinquennale, credito municipale 4½ %	» 352.011.000	Id.
	Trentacinquennale, credito municipale 5 %	» 3.116.317.500	Id.
	Trentacinquennale, serie ordinaria 5 %	» 9.392.667.500	Id.
	Quindicennale, serie speciale 5 %	» 17.910.000	Id.
	Ventennale, Ricostruzione edilizia, serie speciale 5½ % .	» 1.882.150.000	Id.
	Ventennale, Ferrovie dello Stato, serie speciale 5½ % . .	» 25.000.000.000	Id.
	Trentennale, serie ordinaria 6 %.	» 4.338.600.000	Id.
	Venticinquennale, serie speciale 6 %	» 56.000.000	Id.
7. – Legge 10 agosto 1950, n. 717.	Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione.	Lit. 6.000.000.000 di obbligazioni + interessi 6 % annui per 20 anni.	Il servizio annuale per capitale e interessi di tali obbligazioni emesse dall'I.C.L.E assunto al Tesoro dello Stato con corrispondenti stanziamenti di bilancio e al momento della restituzione, prevista al 31 dicembre 1975, il Tesoro stesso sopporterà il 90 % delle eventuali perdite.

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*.

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
	II. – GARANZIE SU TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI ALL'ESTERO		
8. – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921.	Regno d'Italia 7 % (Morgan) . .	$ 3.002.400	Importo in circolaz. al 18 febbraio 1951.
	Repubblica Italiana (Morgan) .	» 33.445.500	Id.
	Consorzio di credito per opere pubbliche.	» 311.000	Id.
	Comune di Roma	» 1.224.900	Id.
	Comune di Milano	» 1.505.600	Id.
	Istituto di credito fondiario – Venezia.	» 54.500	Id.
	Consorzio di credito per opere pubbliche (cartelle convertite)	» 32.273.000	Id.
	Istituto di credito imprese di pubblica utilità.	» 777.900	Id.
	Società adriatica di elettricità – Venezia.	» 118.500	Id.
	Società idroelettrica Piemonte – Torino.	» 355.000	Id
	« Vizzola » – Società lombarda per distribuzione energia elettrica – Milano	» 293.500	Id.
	Società idroelettrica dell'Isarco – Torino (attualmente Società idroelettrica Piemonte) . . .	» 169.500	Id.
	Società meridionale di elettricità – Napoli	» 215.500	Id.
	Unione esercizi elettrici – Roma	» 129.000	Id.
	Società industria elettr. « Terni »	» 1.059.000	Id.
	Fabbrica automobili Isotta Fraschini – Milano	» 26.000	Id.
	Ercoli Marelli e C., S. A. – Milano	» 275.500	Id.
	Società Italiana Ernesto Breda – Milano	» 142.000	Id.
	B. Crespi e C., S.iA. – Milano (attualmente Stabilimenti tessili italiani.	» 1.174.902	Id.
	Istituto di credito imprese di pubblica utilità (cartelle convertite)	» 48.402.300	Id.
	Società Edison – Milano	» 7.085.000	Id.
	Società Edison – Milano . . .	» 7.644.000	Id.
	Società generale elettrica dell'Adamello (attualmente Società Edison)	» 3.880.000	Id.
	Consorzio di credito per opere pubbliche (per conversione del debito I.R.I. verso la Int. Gen. Electr. di New York). . . .	» 1.921.000	Id.
	Società Idroelettrica Piemonte in Isvizzera	Fr.,sv. 17.441.000	Id.

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*.

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
	III. – GARANZIE SU FINANZIAMENTI INDUSTRIALI		
9. – Decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.	Garanzia sussidiaria alle anticipazioni concesse da Istituti di credito autorizzati ad imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.	Lit. 25.000.000.000	Finanziamenti concessi o di imminente concessione per la quasi totalità dell'importo.
10. – Legge 21 agosto 1949, n. 638.	Garanzia su finanziamenti a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.	» 1.000.000.000	Fino a marzo 1951 sono stati concessi finanziamenti per lire 37.000.000.
11. – Legge 27 ottobre 1950, n. 910.	Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia ed in Dalmazia.	» 9.000.000.000	Al dicembre 1950 la concessione dei finanziamenti non ha ancora avuto luogo.
12. – Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944 n. 416.	Garanzia sussidiaria (limitata al 60 %) alle anticipazioni concesse dal Banco di Sicilia ad enti industriali operanti in Sicilia.	» 600.000.000	Al 31 marzo 1951 sono stati concessi finanziamenti per lire 968.000.000.
13. – Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944 n. 417.	Garanzia sussidiaria (limitata al 60 %) alle anticipazioni concesse dal Banco di Sardegna ad enti industriali operanti in Sardegna.	» 300.000.000	Nessun finanziamento è stato concesso fino al dicembre 1950
14. – Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive varianti.	Garanzia speciale (nei limiti del 70 %) delle eventuali perdite accertate ai finanziamenti concessi per la industrializzazione del Mezzogiorno dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.	» 10.000.000.000	Fondo di garanzia anticipato dallo Stato.
	Garanzia per finanziamenti mediante l'emissione di obbligazioni da parte dei banchi meridionali.	» 10.000.000.000	Id.
15. – Legge 9 maggio 1950, n. 261.	Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale.	» 10.000.000.000	Fondo già anticipato alle sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna e che garantisce il 50 % (in corso di elevazione) delle eventuali perdite accertate.
	Garanzia su finanziamenti mediante emissione di obbligazioni da parte dei banchi meridionali.	Lit. 10.000.000.000	Id.

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*.

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
16. – Decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.	Garanzie speciali per l'eventuale perdita accertata su ciascuna operazione addebitata (nei limiti del 70 %) a un fondo di garanzia anticipato dallo Stato alla Sezione di credito industriale per le medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia – finanziamenti fino a lire 5 miliardi – garanzia 70 % – limite astratto.	Lit 5.000.000.000	Fondo già anticipato.
17. – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1946, n. 1418.	Garanzia speciale (nei limiti del 70 % delle eventuali perdite accertate) ai finanziamenti concessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.	» 2.000.000.000	Id.
18. – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.	Garanzia speciale (nei limiti del 70 % delle eventuali perdite accertate) ai finanziamenti concessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.	» 2.000.000.000	Id.
19. – Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.	Garanzia sussidiaria ai finanziamenti concessi da Istituti di credito autorizzati, per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.	» 3.500.000.000	Id.
20. – Decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 303.	Garanzia speciale alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni navali, limite dollari 32.970.053 (al cambio presunto di lire 600).	» 19.782.031.800	Id.
	Garanzia sui debiti ipotecari in capitale, accesi dagli armatori italiani per l'acquisto di navi statunitensi (navi Liberty).	$ 55.976.680	Totale generale ipoteche navali.
21. – Legge 8 marzo 1949, n. 75 (articolo 21).	Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (Lo Stato garantisce gli importi dei finanziamenti concessi all'I. M. I. e da altri Istituti autorizzati).	Lit. 38.000.000.000	Al dicembre 1950 sono stati concessi finanziamenti per lire 29 miliardi circa

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst; o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*.

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
	IV. – GARANZIE SU FINANZIAMENTI EXIMBANK ED E. R. P.		
22. – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891.	Garanzia solidale di finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano ad aziende italiane in dipendenza dell'apertura di credito di 100 milioni di dollari da parte dell'Export-Import Bank.	$ 101.925.000	L'importo è stato quasi interamente utilizzato.
23. – Idem.	Garanzia speciale di cambio accordata dall'I. M. I. e dalle aziende beneficiarie dei finanziamenti di cui sopra per i rimborsamenti in valuta estera effettuati in dipendenza dei finanziamenti stessi.	*Per memoria.*	L'importo relativo essendo connesso con le eventuali oscillazioni del cambio non è valutabile preventivamente.
24. – Legge 3 dicembre 1948, n. 1425.	Presumibili garanzie in capitale e di cambio che lo Stato dovrà assumere in relazione alle operazioni connesse con i prestiti previsti dall'accordo di cooperazione economica (E. R. P.).	$ 67.000.000	L'importo come sopra non valutabile si riferisce a finanziamenti effettuati per 67 milioni di dollari.
25. – Legge 21 agosto 1949, n. 730.	Garanzia speciale di cambio su finanziamenti in dollari concessi dall'I. M. I. e acquistati con proventi del Fondo lire.	Lit. 32.000.000.000	L'importo come sopra non valutabile si riferisce a finanziamenti effettuati per l'importo di circa 50 milioni di dollari.
26. – Legge 30 luglio 1950, n. 723.	Garanzia speciale di cambio su finanziamenti in dollari concessi dall'I. M. I. e acquistati con proventi del Fondo lire.	» 100.000.000.000	L'importo come sopra non valutabile si riferisce a finanziamenti che al dicembre 1950 ammontano a circa 100 milioni di dollari.
27. – Legge 18 aprile 1950, n. 258 (articolo 3).	Garanzia di cambio per finanziamenti fino all'ammontare di 50 milioni di sterline concessi dallo Stato tramite I. M. I.	Lst. 50.000.000	L'importo come sopra non valutabile si riferisce ai finanziamenti che al dicembre 1950 ammontano a circa 15 milioni di sterline.

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*.

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
	V. – GARANZIE SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
28. – Decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 755 – Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 42 e 8 novembre 1947, n. 1309 – Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 618.	Garanzia per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per esigenze di gestione.	Lit. 359.793.840	Lo Stato garantisce le annualità di ammortamento per mutui finora concessi con scadenza fino al 1999.
29. – Decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 139.	Garanzia per l'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto poligrafico dello Stato per la estinzione di passività e per il normale andamento della gestione.	» 750.000.000	Id.
30. – Decreti legislativi 14 settembre 1945, n. 620 – 24 maggio 1947, n. 418 – 13 dicembre 1947, n. 1494.	Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente autonomo Acquedotto Pugliese in Bari.	» 400.000.000	Lo Stato garantisce le annualità relative fino al 1956.
31. – Legge 13 dicembre 1947, n. 1431.	Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi delle case popolari per disavanzi di gestione.	» 685.000.000	Lo Stato garantisce l'annualità di lire 44.097.549,35.
32. – Legge 25 giugno 1949, n. 409.	Da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti alla II Giunta U. N. R. R. A.-Casas.	» 10.000.000.000 per 4 anni.	Mutuo finora concesso per lire 1.000.000.000.
33. – Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 413.	Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Società strade ferrate meridionali.	» 401.483.330	Lo Stato garantisce l'annualità relativa fino al 1988.
34. – Decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 98.	Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente autonomo del Volturno.	» 70.000.000	Lo Stato garantisce le annualità fino al 1966.

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

Segue: TABELLA *A*

Provvedimenti che hanno concesso le garanzie da parte dello Stato	OGGETTO DELLE GARANZIE	Limite delle garanzie (*a*)	*Annotazioni*
	VI. – GARANZIE SU FINANZIAMENTI AD ENTI VARI		
35. – Legge 3 agosto 1949, n. 589.	Garanzia dello Stato a comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione non superiore a 75 mila abitanti, nonché dei Comuni del restante territorio nazionale aventi popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, che si trovano nella impossibilità di garantire in tutto o in parte mutui, previsti dalla menzionata legge, con la sovrimposta fondiaria o con l'imposta di consumo.	*Per memoria.*	Importo imprecisato. I mutui relativi sono ancora in corso di concessione.
36. – Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045.	Garanzia per la durata di 4 anni di mutui concessi da Istituti di credito agli Enti comunali di consumo.	Lit. 513.000.000	id.
37. – Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774.	Garanzia solidale ai finanziamenti concessi all'Ente acquedotti siciliani.	» 250.000.000	Lo Stato garantisce annualità di ammortamento di 17 milioni di lire circa.

(*a*) Espresso in lire, tranne gli importi in valuta estera indicati con le sigle $ o Lst. o Fr.sv.

ALLEGATO

VARIAZIONI AI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951-52 APPORTATE DAL SENATO NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1951

	Variazioni di stanziamento apportate
Capitolo 270. — Aumentato lo stanziamento da lire 275.000.000 a lire 330.000.000	+ L. 55.000.000
Capitolo 272. — Diminuito lo stanziamento da lire 400.000.000 a lire 375.000.000	— » 25.000.000
Capitolo 285. — Diminuito lo stanziamento da lire 1.000.000.000 a lire 970.000.000	— » 30.000.000

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella *A*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

ART. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1951-52, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 77 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella *B*).

ART. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1951-52 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

È autorizzata per l'esercizio 1951-52 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

ART. 8.

Identico.

ART.

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'articolo 27, lettera *a*), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1951-52, in lire 17.323.119.700.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Per l'esercizio finanziario 1951-52 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in lire 855.000.000.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.	ART. 11.
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 590.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.	*Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1951-52, in lire 6.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.	*Identico.*
ART. 13.	ART. 13.
L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'esercizio 1951-52 in lire 500.000.000.	*Identico.*
ART. 14.	ART. 14.
È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1951-52 nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 507 e 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.	*Identico.*
ART. 15.	ART. 15.
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52 una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro di lire 2.400.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare.	*Identico.*
ART. 16.	ART. 16.
Ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 7.200.000, per l'esercizio finanziario 1951-52, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.	*Identico.*

ART. 17.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 453, 454 e 681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

I residui risultanti al 1° luglio 1951 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1951-52, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951, al 30 giugno 1952, e cioè:

ART. 20.

Identico.

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive

Entrata	L.	1.454.771.204.900
Spesa	»	1.823.772.678.015
Disavanzo effettivo. —	L.	369.001.473.115

Movimento di capitali

Entrata	L.	33.527.769.900
Spesa	»	60.348.589.432
Disavanzo —	L.	26.820.819.532

Riassunto generale

Entrata	L.	1.488.298.974.800
Spesa	»	1.884.121.267.447
Disavanzo finale . . —	L.	395.822.292.647

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951-52.

MINISTERI	PARTE ORDINARIA — Entrate e spese effettive 1	PARTE STRAORDINARIA — Entrate e spese effettive 2	PARTE STRAORDINARIA — Movimento di capitali 3	TOTALE (colonne 2 e 3) 4	INSIEME — Entrate e spese effettive (colonna 1 e 2) 5	INSIEME — Movimento di capitali 6	TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6) 7
SPESA:							
Tesoro	296.491.004.400	335.176.674.820	46.880.543.600	382.057.218.420	631.667.679.220	46.880.543.600	678.548.222.820
Finanze	153.370.711.000	6.585.679.400	120.517.600	6.706.197.000	159.956.390.400	120.517.600	160.076.908.000
Grazia e Giustizia	39.394.080.000	10.000.000	»	10.000.000	39.404.080.000	»	39.404.080.000
Affari Esteri	12.377.667.700	546.003.900	8.000.368.600	8.546.372.500	12.923.671.600	8.000.368.600	20.924.040.200
Africa Italiana	4.408.450.000	9.489.076.000	12.085.000	9.501.161.000	13.897.526.000	12.085.000	13.909.611.000
Pubblica Istruzione	182.806.165.800	3.190.587.100	»	3.190.587.100	185.996.752.900	»	185.996.752.900
Interno	84.178.734.990	27.081.619.410	200.071.612	27.281.691.022	111.260.354.400	200.071.612	111.460.426.012
Lavori Pubblici	19.385.273.300	116.064.618.095	237.020	116.064.855.115	135.449.891.395	237.020	135.450.128.415
Trasporti	5.660.595.000	11.183.976.800	»	11.183.976.800	16.844.571.800	»	16.844.571.800
Poste e Telecomunicazioni	12.350.000	»	»	»	12.350.000	»	12.350.000
Marina Mercantile	8.433.525.000	3.082.637.000	»	3.082.637.000	11.516.162.000	»	11.516.162.000
Difesa	312.047.185.000	119.010.124.000	4.500.000.000	123.510.124.000	431.057.309.000	4.500.000.000	435.557.309.000
Agricoltura e Foreste	8.933.256.500	24.184.679.500	634.766.000	24.819.445.500	33.117.936.000	634.766.000	33.752.702.000
Industria e Commercio	1.816.330.000	149.393.900	»	149.393.900	1.965.723.900	»	1.965.723.900
Lavoro e Previdenza Sociale	6.048.250.000	31.782.229.400	»	31.782.229.400	37.830.479.400	»	37.830.479.400
Commercio con l'Estero	869.050.000	»	»	»	869.050.000	»	869.050.000
Bilancio	2.750.000	»	»	»	2.050.000	»	2.750.000
Totale	1.136.235.378.690	687.537.299.325	60.348.589.432	747.885.888.757	1.823.772.678.015	60.348.589.432	1.884.121.267.447
Entrata	1.258.681.297.400	196.089.907.500	33.527.769.900	229.617.677.400	1.454.771.204.900	33.527.769.900	1.488.298.974.800
Differenza	+ 122.445.918.710	— 491.447.391.825	— 26.820.819.532	— 518.268.211.357	— 369.001.473.115	— 26.820.819.532	— 395.822.292.647